



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione

Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento
Tel. 0461 495761 - Fax 0461 495605
e-mail: ass.economia@provincia.tn.it
pec: ass.economia@pec.provincia.tn.it

Trento, 15 maggio 2013

Prot. n. A029/2013/**271710**/14.3/1-13

Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle
COMUNITA' DI VALLE
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

All'Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia
di Trento
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Gentile Signore
Robert Hillebrand
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Aspiag Service Srl
Via Buozzi, 30
39100 BOLZANO

Gentile Signore
Marco Grassi
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Gruppo Lombardini Holding Spa
Via Provinciale, 80
24044 DALMINE (BG)

All'Adiconsum
Via S. Croce, 63
38122 TRENTO

All'ADOC del Trentino
Via Matteotti, 20/1
38123 TRENTO

All'Associazione per la difesa dei
cittadini – Lo Scudo
Via Lung'Adige Apuleio, 6/2
38122 TRENTO

Al Comitato difesa consumatori
del Trentino
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Alla Federconsumatori del Trentino
Via Muredei, 8
38123 TRENTO

Al Codacons Trentino Alto Adige
c/o avv. Gloria Canestrini
Via Vicenza, 5
38068 ROVERETO (TN)

All'Associazione Altroconsumo
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Alla Associazione Cittadinanzattiva del
Trentino
Via Concordia, 25
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

Al C.T.R.R.C.E. (Centro tecnico
regionale di ricerca sul consumo
europeo)
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Al C.R.T.C.U. – Centro di ricerca e
tutela dei consumatori e degli utenti
Via Petrarca, 32
38122 TRENTO

Al Sindacato
C.G.I.L.
Via Muredei, 8
38122 TRENTO

Al Sindacato
C.I.S.L.
Via Degasperi, 61
38123 TRENTO

Al Sindacato
U.I.L.
Via Matteotti, 20/1
38122 TRENTO

Orari di apertura degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che, con l'articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, sono state introdotte modificazioni alle leggi provinciali n. 17 del 2010 e n. 9 del 2000, in materia rispettivamente di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La legge provinciale n. 9 del 2013 è pubblicata sul numero straordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 15 maggio 2013 e, per quanto stabilito dall'articolo 22, la legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.; le modifiche introdotte sono in vigore pertanto a decorrere dal 16 maggio 2013.

In particolare con i commi 1 e 2 della legge provinciale n. 9 del 2013 sono state inserite due nuove norme transitorie nelle leggi provinciali n. 17 del 2010 e n. 9 del 2000 volte a sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni provinciali che riguardano gli orari di apertura e connesse deroghe per le chiusure domenicali e festive sia per gli esercizi di commercio al dettaglio che per quelli di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal 16 maggio 2013 e fino a diversa previsione della legge provinciale, gli esercenti determinano pertanto liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei propri esercizi.

La scelta di sospensione temporanea si è resa necessaria tenendo conto anche di quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (v. sentenze n. 299/2012, n. 27/2013 e n. 38/2013) che riconduce alla materia di tutela della concorrenza – e come tale appartenente alla competenza esclusiva statale - anche la materia degli orari.

E' tuttavia opportuno evidenziare che le modifiche recentemente introdotte costituiscono una facoltà per i singoli esercenti di organizzare la propria attività e non comportano quindi alcun obbligo di apertura degli esercizi; vengono pertanto tolti vincoli e limiti precostituiti per una gestione degli esercizi stessi in modo da aumentare e rafforzare notevolmente il grado di autonomia e di responsabilità dei singoli soggetti i quali possono ora programmare liberamente la propria attività.

E' tuttavia chiaro che libertà ed autonomia devono crescere di pari passo con coscienza e consapevolezza nella massima considerazione e rispetto dei diritti fondamentali delle persone, in primo luogo quello dei lavoratori per una durata della giornata lavorativa che non superi il massimo stabilito dalla legge nonché il diritto – irrinunciabile - al riposo settimanale.

L'Assessorato provinciale al commercio si farà ora parte attiva al fine di promuovere da subito un tavolo di confronto fra i rappresentanti dei Comuni, delle organizzazioni sindacali e delle imprese del commercio al fine di riempire di contenuti, con il concorso e l'apporto di idee da parte di tutti, le disposizioni introdotte con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2013.

Per eventuali approfondimenti di natura tecnica sono a disposizione i collaboratori del competente Servizio commercio e cooperazione.

Un cordiale saluto.

- avv. Alessandro Olivi -

